

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

- prima sezione civile -

In persona dei signori magistrati:

dott. Corrado Maffei Presidente

dott. Mariarosaria Budetta Consigliere rel.

dott. Elena Fuigenzi Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa di secondo grado iscritta al numero 132/2016 di Ruolo Generale, decisa con dispositivo pubblicato all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2021, vertente

TRA

**CLIENTE,
BANCA**

Appellante

E

Ministero dell'Economia e Finanze

Appellata

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, il **CLIENTE e la BANCA** hanno impugnato la sentenza 23583/2015 pubblicata il 20/11/2015 emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso in opposizione degli odierni ricorrenti avverso il decreto n. xxxxx del 27.6.2014 con il quale, a fronte della contestazione della violazione di cui all'art. 3 della legge n. 197/1991 ed all'art. 41 d. lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio), il **CLIENTE e la BANCA** venivano condannati al pagamento, in solido tra loro, della sanzione pecuniaria complessiva pari ad €. 204.620,00, oltre alle spese quantificate in C. 20,00.

Nel ricorso in appello, gli appellanti rassegnavano le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'ama Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, previa sospensione dell'esecutività della decisione impugnata attesi l'illegittimità del provvedimento ed il grave pregiudizio che deriverebbe dal pagamento di una sanzione non dovuta e di ingente importo, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza n. 23583/2015 pubblicata il 20/11/2015, Tribunale Civile di Roma ... , e. di conseguenza, previa sua integrale riforma, annullare il decreto sanzionatorio n. 142357/A emesso il 27.6.2014 contenente l'ordinanza-ingiunzione l'ordinanza-ingiunzione di pagamento nei confronti del **CLIENTE** e 204.620,00, da pagarsi in solido con **la BANCA.**, per l'infrazione all'art. 3 della legge n. 197/1991 ed all'art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007.

In via subordinata, si chiede una congrua riduzione della sanzione pecuniaria alla luce degli esposti profili di illegittimità della stessa e della sostanziale buona fede degli appellanti, con eventuale rideterminazione della sanzione nella misura minima di legge del valore delle operazioni così come determinate al paragrafo 4, ovvero nella diversa misura di giustizia che codesta Corte riterrà di applicare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

In data 6.5.2016 si costituiva con comparsa il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo "contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, respingere il gravame proposto ex adverso perchè inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Respinta l'istanza di sospensiva, la causa all'udienza del 14 ottobre 2021 è stata decisa come da dispositivo contestualmente depositato.

L'appello è parzialmente fondato.

Sui fatti di causa si richiama la sentenza impugnata.

Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di opposizione fondato sulla violazione dell'art. 7 d.lgs., per non essere stato acquisito il parere dell'Ufficio Italiano Cambi o della Banca d'Italia subentrata ad esso.

La sentenza ha già dato conto del rigetto del motivo di opposizione: l'UIC era stato soppresso all'epoca dei fatti in esame, mentre la tesi per cui doveva comunque essere acquisito il parere della Banca d'Italia che era subentrata al primo nei rapporti di cui era titolare, è infondata per quanto già rilevato dal tribunale, vale a dire che nella specie è la stessa Banca d'Italia che ha redatto il verbale di accertamento e di contestazione, per cui la richiesta del parere nel caso di specie sarebbe stata del tutto ultronea e comunque non inficia la procedura, atteso che il parere della Banca d'Italia risulta evidentemente dagli stessi citati verbali.

Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 14 co. 2 L. 689/1981 quanto alla mancanza di tempestività della contestazione rispetto all'accertamento, atteso che la UIF - Unità di Informazione ha ottenuto da BANCA la relazione sui rapporti oggetto dell'accertamento solo in data 14.5.2010, sicchè del tutto congruo appare il periodo trascorso per l'esame degli atti pervenuti - ivi comprese le informazioni assunte dal cliente interessato dalla vicenda - e la corretta contestazione della violazione, attuata con atto spedito il 10.8.2010.

Sul merito e sulla dedotta erroneità della sentenza per la insussistenza della violazione dell'art. 3 della L. 197/1991, le censure dell'appellante risultano infondate.

Va infatti rilevato sulla conoscenza o conoscibilità delle operazioni illecite, che la norma in esame impone l'obbligo di segnalazione per l'esistenza della mera potenzialità offensiva e non della conoscenza del carattere illecito delle operazioni "sospette", appunto al fine di consentire successivamente alle autorità competenti gli accertamenti a tal fine necessari.

La giurisprudenza di legittimità è poi costante nel ritenere che il sospetto della provenienza illecita debba essere valutata oggettivamente, in ragione della entità e qualità delle operazioni, e a prescindere dalla conoscenza eventuale del cliente: "In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla legge n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, l'amministratore della società fiduciaria, quale "responsabile della dipendenza", deve segnalare al "titolare dell'attività" (ossia all'organo direttivo della banca) ogni operazione che ritenga provenire da reati attinenti al riciclaggio sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo di segnalazione, la mera conoscenza, da parte sua, dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 20647 del 08/08/2018, tra le varie).

Ne consegue che non assume rilevanza, a fronte della consistenza delle operazioni riscontrate, richiamate nella sentenza impugnata e nella comparsa di costituzione dell'appellata - cui si rinvia quanto alla descrizione e alla entità delle condotte qualificate come "sospette" - la conoscenza personale del soggetto titolare del conto o la consistenza delle sue attività.

Nel caso di specie, le operazioni analiticamente indicate nella sentenza impugnata e le modalità di esecuzione con il largo uso di danaro contante e un uso anomalo degli assegni (pagg. 9- 10 della sentenza) giustificano il sospetto della provenienza illecita e l'obbligo di segnalazione.

Va inoltre considerato, come già rilevato nella sentenza impugnata, che la banca ha proceduto ad effettuare la segnalazione (solo) dopo l'ispezione della Banca d'Italia (sul ritenuto presupposto dell'esistenza del sospetto che il cliente intervenisse a sostegno della attività commerciali nei momenti di minore liquidità con modalità non lecite — false fatturazioni), così evidenziando la possibilità di valutare autonomamente, ma tardivamente, l'anomalia delle operazioni.

Sulla determinazione della sanzione, l'appello è invece fondato nei limiti di seguito indicati.

Nel caso di specie, è stata irrogata una sanzione pari al 10% dell'importo totale non segnalato, ai sensi dell'art. 5 co 5 della L. 197/1991, come modificato dall'art. 6 del d. lgs. n. 56/2004, per cui "salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione"

Va poi rilevato che deve aversi riguardo al complesso delle operazioni - prelievi e versamenti in contante e agli assegni risultati utilizzati (480) per le movimentazioni - e corretta quindi essendo la motivazione

della sentenza sul punto, che ha fatto riferimento al totale di 2.046.207,45. La banca ha poi dedotto di avere già decurtato la somma totale del mancato incasso di titoli di credito di euro 37.150,00.

Per la determinazione della sanzione deve invece applicarsi la più recente normativa, il D. Lgs. n° 90 del 25.5.2017, il cui art. 69 ne prevede l'applicazione retroattiva, imponendo la rideterminazione della sanzione, nella misura determinata, in caso di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime, come nel caso in esame.

Infatti, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28888 del 12/11/2018) "In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, e, in specie, quelli consistiti nella violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria più favorevole, se ancora pendenti, in considerazione dell'espresso richiamo al principio del 'favor rei' - contenuto nell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - in deroga a quello del "tempus regit actum", proprio delle sanzioni amministrative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento economico, affinché venisse rivalutata la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi di cui al decreto del 2017, sebbene correlata a condotta antecedente a quest'ultimo).

Il principio deve essere applicato anche in sede di appello (la S. con Sentenza n. 20697 del 09/08/2018 ha statuito che "Nella disciplina della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in tema di sanzioni amministrative e le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità, devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del 'favor rei' devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione").

Ne consegue che, essendo ancora la determinazione della sanzione sub iudice, deve applicarsi per tali motivi (indicati analiticamente nella motivazione della citata sentenza, cui si rinvia) la nuova disciplina per la determinazione della sanzione, che si reputa nella specie tenuto conto della gravità dei fatti accertati e della entità delle somme nella misura di euro 70.000,00, così riformandosi la sentenza impugnata.

Le spese del grado devono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento dell'appello, condannando gli appellanti per la prevalente soccombenza al pagamento della restante parte.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ e da **Banca popolare di Ancona s.p.a.** nei confronti di Ministero dell'Economia e Finanze, avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 23583/2015, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione applicata con il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. xxxxx emesso il 27 giugno 2014 in euro 70.000,00. compensa per metà le spese del grado, condanna gli appellanti in solido al pagamento della restante parte, liquidata in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, addì 14 ottobre 2021.

Il Presidente

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*